

## Norme estratte da

*Legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12, **Testo unico in materia di agricoltura***  
Pubblicata in Bollettino Ufficiale n. 21, S.o. n. 2 del 15/04/2015

**omissis**

### **Articolo 108**

*(Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli)*

1. In attuazione di quanto disposto dall'[articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) (Conversione in legge del [R.D. 22 maggio 1924, n. 751](#), riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del [R.D. 28 agosto 1924, n. 1484](#), che modifica l' [art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751](#), e del [R.D. 16 maggio 1926, n. 895](#), che proroga i termini assegnati dall' [art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751](#)), nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, stabilito un equo canone, debbono prioritariamente concedere il diritto di raccolta a uno o più utenti riuniti. Nel caso non ci siano utenti interessati, possono concedere a terzi non utenti tale diritto di raccolta e i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all' [articolo 104](#).

### **Articolo 125**

*(Proprietari e conduttori di fondi)*

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all' [articolo 124, comma 1](#), limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.

2. L'esenzione dagli obblighi di cui al [comma 1](#) è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza.